

Legge regionale 05 dicembre 2013 , n. 19 - TESTO VIGENTE dal 30/03/2024

Disciplina delle elezioni comunali e modifiche alla legge regionale 28/2007 in materia di elezioni regionali.

Art. 87

(Modifiche all'articolo 28 della legge regionale 28/2007)

1. All'articolo 28 della legge regionale 28/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole <<e dalle ore sette alle ore quindici del lunedì immediatamente successivo>> sono soppresse;

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

<<1 bis. Gli elettori che all'ora prevista come termine della votazione si trovano ancora nei locali della sezione sono ammessi a votare.>>.